

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Ai sensi dell'ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
e dell'art. 7, comma 4 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
e dell'art. 82-bis del D.lgs 36/2023

Tra
il Comune di Aosta
e
il Comitato Olimpico Nazionale Italiano

L'anno duemilaventicinque, il giorno nove del mese giugno, in Aosta, presso la sala Ducale del Comune di Aosta per la sottoscrizione del presente Accordo si costituiscono:

- Il Comune di Aosta, in persona del Sindaco *pro tempore* (di seguito anche solo "**Comune**" o "**Ente**").
- Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito anche solo "**CONI**") – rappresentato ai fini del presente atto dal Dott. Jean Dondeynaz, nella sua qualità di Presidente del Comitato Regionale CONI della Valle d'Aosta (CR VdA), giusta delega del Presidente del CONI, dott. Giovanni Malagò.

Di seguito singolarmente definite come "**Parte**" e congiuntamente come "**Parti**"

PREMESSO CHE

- il Comune di Aosta, in virtù di quanto previsto dall'Accordo di programma siglato nell'anno 1995 tra Regione Valle D'Aosta, Comune di Aosta e Comitato Olimpico Nazionale Italiano, è proprietario del complesso immobiliare polivalente denominato Palaindoor "M. Acerbi", ubicato in Corso Lancieri di Aosta n. 41, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al Foglio 32, mappale 58, classificato nell'inventario dei beni Immobili Patrimoniali come Bene Indisponibile, nonché della pista di atletica outdoor, comprensiva degli spogliatoi "E. Tesolin" censita al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al Foglio 31, mappale 61, classificata nell'inventario dei beni Immobili Patrimoniali come Bene Indisponibile e pertinenziali strutture; (di seguito anche solo l' "**Impianto Sportivo**");
- con scritture private nn. 279/2008 e 327/2009, in esecuzione di quanto disposto dalle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 8 del 17.01.2007 e della Giunta Comunale n. 78 del 17.04.2009, l'Amministrazione Comunale aveva concesso in gestione l'Impianto Sportivo alla C.O.N.I. Servizi S.p.A.;
- con scrittura privata di sub-concessione d'uso dell'immobile del 06.08.2009, la C.O.N.I. Servizi S.p.A. aveva sub-concesso l'utilizzo dell'Impianto Sportivo ad ASSVA ASD;
- con provvedimento della Giunta Comunale n. 75/2020, si era stabilita la scadenza temporale delle predette scritture private, fissando quale termine ultimo di validità della già menzionata concessione il 31.12.2020;
- in data 23.02.2021, Sport & Salute S.p.A. (già CONI Servizi S.p.A.), ha provveduto formalmente alla riconsegna dell'Impianto Sportivo all'Amministrazione Comunale;
- alcune porzioni della struttura, a decorrere dal 24.02.2021 fino al 25.02.2022, sono state concesse, in via temporanea, all'Azienda U.S.L. della Regione Valle d'Aosta come Centro Vaccinale per fronteggiare l'emergenza COVID-19;

- nel corso del 2022, l’Impianto Sportivo è stato classificato, sulla base di una analisi economico-finanziaria richiesta dal Comune di Aosta - recepita al civ. prot. n. 49811 del 10.10.2022 - quale struttura **“priva di rilevanza economica”** per le seguenti specifiche motivazioni: *“è emersa allo stato attuale la non remuneratività della gestione in quanto i proventi non sono sufficienti a coprire tutti i costi di gestione. L’attuale non economicità della struttura è fortemente influenzata dai forti cambiamenti che stanno interessando il settore sportivo a livello nazionale, generati dallo scoppio della pandemia da Covid-19, inaspriti dall’attuale crisi energetica e inflattiva”*;
- con Deliberazione n. 243 del 13.12.2022, la Giunta Comunale ha acquisito la struttura suddetta tra gli impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica, esprimendo formale atto di indirizzo per l’avvio di una procedura di co-progettazione per la riqualificazione e diversa gestione dell’Impianto Sportivo e dell’adiacente pista di atletica E. Tesolin;
- il Comune di Aosta, nelle more delle procedure di co-progettazione anzitempo avviate in relazione all’impianto in argomento, ha dato in gestione temporanea la struttura all’associazione sportiva ASSVA ASD di Aosta a decorrere dal 27.02.2023 con contratto sottoscritto il 23.08.2023, rinnovato alla scadenza del primo semestre per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi e prorogato, in conseguenza della non ammissione dell’unico partecipante alle procedure predette, a decorrere dal 27.02.2024 per il tempo necessario (stimato in circa 4 mesi) a porre in essere, previa indagine conoscitiva tramite Avviso pubblico di manifestazione di interesse, le necessarie procedure di contrattazione e di affidamento della struttura sportiva;
- l’indagine esplorativa avviata dall’Ente con DD n. 64/2024 in attuazione della DGC n. 10/2024 si è conclusa senza l’individuazione di un nuovo gestore per l’Impianto Sportivo.
- visto l’esito infruttuoso delle procedure di co-progettazione di cui sopra, l’Ente ha ipotizzato un possibile coinvolgimento del CONI, per il tramite del Comitato Regionale Valle d’Aosta (di seguito anche solo **“CR VdA”**), con il compito di provvedere alla individuazione (tramite “Manifestazione di interesse), ogni 2 anni, di una Federazione Sportiva Nazionale, con la possibilità per questa di avvalersi di una o più società/associazioni ad essa affiliata, cui affidare la gestione dell’impianto, l’organizzazione e la diffusione delle attività sportive e alla verifica circa la serietà della gestione, nonché l’esatto adempimento delle condizioni di affidamento della struttura, il tutto sotto la supervisione del CR VdA.

RICHIAMATE

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 13.12.2022, con la quale è stata approvata l’analisi economico-finanziaria sull’Impianto Sportivo citata in premessa e si è acquisita la struttura tra gli impianti sportivi comunali, classificandola, ai sensi del vigente Regolamento comunale per l’utilizzo degli Impianti Sportivi, tra gli impianti privi di rilevanza economica per le specifiche motivazioni sopra riportate;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2024, che ha espresso formale atto di indirizzo per l’avvio – previa indagine conoscitiva tramite Avviso pubblico di Manifestazione di interesse – delle necessarie procedure di contrattazione ed affidamento della struttura sportiva in oggetto per il periodo iniziale di 2 anni, eventualmente rinnovabile per il periodo massimo di ulteriori anni 2 alle medesime condizioni, salvo disdetta delle Parti;
- la Determinazione Dirigenziale n. 64 del 12.02.2024, che, in attuazione del provvedimento di Giunta comunale predetto, ha dato avvio alla procedura di cui al punto che precede tramite pubblicazione del relativo Avviso e allegati sul sito istituzionale del Comune di Aosta e all’albo pretorio *online*;
- la Determinazione Dirigenziale n. 500 del 22 luglio 2024, con la quale si è dichiarata la conclusione della procedura di manifestazione di interesse predetta senza addivenire alla individuazione di un nuovo gestore.

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 05/08/2024 con la quale l'Amministrazione, tra l'altro, ha demandato al Dirigente competente l'affidamento temporaneo della gestione dell'impianto oggetto del presente accordo a decorrere dal 01 luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 e stabilito che dovessero essere adottati gli opportuni adempimenti gestionali, con le necessarie procedure di contrattazione, per la futura gestione dell'Impianto Sportivo.;
- la Deliberazione n. 247 del 30/12/2024 con la quale l'Amministrazione ha stabilito di procedere all'affidamento temporaneo dell'impianto in argomento, dal 1° gennaio 2025 fino al 30/6/2025, con possibile estinzione anticipata del rapporto contrattuale nell'ipotesi di conclusione dell'accordo di collaborazione con il Coni e l'avvio da parte dello stesso degli impegni indicati nell'accordo medesimo, dando mandato al dirigente, tra l'altro, di procedere con l'operatore medesimo a stipulare un atto di differimento temporaneo della gestione dell'impianto alle stesse condizioni previste nel contratto di concessione in corso.
- La determinazione dirigenziale n. 77 del 13/02/2025, con la quale, in esecuzione del provvedimento di Giunta n. 247/2024, si è stabilito di procedere all'affidamento della concessione temporanea per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025, della gestione del Palaindoor in favore di ASSVA ASD nelle more della definizione dell'Accordo con il Coni, con le modalità previste dalla bozza di contratto approvata con medesimo provvedimento.
- l'art. 10 comma 4 della Legge Regionale 4 agosto 2006 n. 18 secondo cui *"...nel caso di impianti sportivi complessi o polifunzionali privi di rilevanza economica, l'affidamento può essere effettuato stipulando, previa indagine conoscitiva del CONI, apposita convenzione con la Federazione Sportiva Nazionale individuata, di norma, avuto riguardo all'attività prevalente svolta nel complesso ovvero con una società o associazione sportiva dilettantistica sua affiliata da essa indicata"*.

RILEVATO CHE

- la collettività e le associazioni locali hanno manifestato un forte interesse alla fruibilità dell'Impianto Sportivo, trattandosi di unico impianto sportivo di natura polivalente che, come tale, riveste una particolare importanza nell'economia e nell'offerta comunale dei servizi sportivi e che tale interesse rileva ancor più in questa fase di prossima chiusura dell'annesso campo di atletica E. Tesolin per importanti lavori di riqualificazione che interesseranno l'area presumibilmente dal mese di luglio 2024 al mese di dicembre 2025, salvo imprevisti;
- l'Amministrazione comunale, oggi come allora, non è in grado di procedere ad una gestione diretta dell'Impianto Sportivo, non disponendo in organico di personale numericamente sufficiente e di apposite risorse munite delle competenze e delle professionalità richieste dall'impianto stesso che, per funzionare adeguatamente, data la specificità dello stesso, necessita di una conduzione effettuata da parte di soggetti che dispongano della dovuta esperienza e di specifiche capacità;
- il CONI è l'Ente pubblico non economico, cui è demandata l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, che promuove, attraverso le sue dirette emanazioni locali, la massima diffusione della pratica sportiva e attua le iniziative a livello territoriale per il perseguimento dei fini istituzionali. Per quanto qui di interesse, secondo quanto dispone l'art. 1 dello Statuto, il CONI è *"autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale"*;
- con nota prot. n. 0027792 del 30/05/2025, il Comune ha chiesto al CONI la disponibilità a collaborare per l'individuazione di un nuovo gestore tramite indagine conoscitiva, così come previsto dall'art. 10 comma 4 della Legge Regionale Valle d'Aosta 4 agosto 2006 n. 18, riservando al CONI, per il tramite del CR VdA la supervisione, sotto il profilo sportivo ed anche attraverso la partecipazione alla Cabina di Regia di cui al seguente art. 5, della gestione da parte del soggetto eventualmente individuato

secondo le modalità di cui sopra, dell’Impianto in questione;

- con nota prot. n. 0027820 del 30/05/2025, il CONI, per il tramite del CR VdA, ha manifestato l’interesse a collaborare con il Comune di Aosta nei termini indicati al punto che precede;
- Il presente atto stabilisce un accordo tra amministrazioni pubbliche finalizzato a garantire che il servizio di gestione dell’Impianto Sportivo sia prestato nell’ottica di conseguire gli obiettivi comuni, quale *in primis* quello della massima e migliore diffusione della pratica sportiva nel superiore interesse della collettività locale;
- E’ interesse dell’amministrazione Comunale, a fianco dell’accordo tra amministrazioni pubbliche, stipulare un accordo di collaborazione plurilaterale, che coinvolga le parti coinvolte in misura significativa nella gestione dell’impianto, disciplinando le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all’articolo 1, mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell’esecuzione dell’accordo.
- L’accordo di collaborazione coinvolgerà, quindi, oltre all’amministrazione Comunale e il Coni anche i soggetti che saranno individuati per la gestione dell’impianto;

VISTI

- l’art. 15 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo prevede espressamente che le amministrazioni possano concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse pubblico in vista del conseguimento di un risultato comune a favore della collettività;
- L’art. 7, c. 4 del D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune, non rientra nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
 - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.*
- l’art. 10 comma 4 della Legge Regionale Valle d’Aosta 4 agosto 2006 n. 18;
- l’art. 82-bis del D.lgs 36/2023 e l’all.II.6 -bis;

Tutto ciò premesso, considerata la proficua e costruttiva collaborazione già svolta in passato (per oltre 10 anni) con la CONI Servizi Spa, all’epoca società strumentale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comune di Aosta intende avvalersi della collaborazione dell’Ente Pubblico Non Economico CONI al fine di garantire la massima e migliore fruizione dell’impianto sportivo in favore della collettività locale e delle associazioni sportive interessate

CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

1. Le premesse e i documenti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito anche solo l'“**Accordo**”).

Art. 2 Oggetto dell'Accordo e obiettivi

1. Il presente Accordo ha per oggetto la collaborazione tra Enti pubblici, Comune e CONI, per il tramite del CR VdA, finalizzata a garantire:
 - la massima fruizione dell'Impianto sportivo comprensivo di: a) complesso immobiliare polivalente denominato Palaindoor “M. Acerbi”, nonché b) della pista di atletica outdoor, comprensiva degli spogliatoi “E. Tesolin” (il tutto come meglio descritto nelle premesse della presente scrittura) (**Impianto Sportivo**);
 - la massima diffusione della pratica sportiva, motoria e ricreativa a tutti i livelli e nel perseguimento dei comuni fini istituzionali, facendo leva sul patrimonio di competenze e professionalità reciproche di entrambi gli enti. In tale contesto, il Comune conferisce al CONI – per il tramite del CR VdA, l'incarico di svolgere una indagine conoscitiva, ex art. 10, comma 4 della Legge Regionale 4 agosto 2006 n. 18, al fine di individuare un potenziale Gestore dell'Impianto Sportivo, come di seguito definito.
2. Gli obiettivi da perseguire sono:
 - a) consentire la continuità delle attività sportive nell'Impianto Sportivo;
 - b) conseguire una gestione unitaria della struttura, individuando un gestore unico che costituisca punto di riferimento, da un lato, dell'amministrazione concedente e, dall'altro, per le varie associazioni sportive utilizzatrici;
 - c) consentire all'amministrazione un efficace e costante monitoraggio delle attività, attraverso i rapporti con un unico soggetto aggregatore;
 - d) promuovere lo sport come occasione di aggregazione, inclusione sociale e prevenzione del disagio, dando un'immagine dello sport quale momento educativo, ludico, cooperativo e non solo agonistico;
 - e) sensibilizzare i bambini e i ragazzi sugli aspetti educativi e sociali dello sport quale importantefattore di crescita e di arricchimento della personalità dell'individuo e di tutela della salute, ma anche guardare allo sport come espressione dei valori e principi di partecipazione, collaborazione, solidarietà, integrazione e lealtà;
 - f) organizzare e realizzare eventi sportivi pubblici e/o corsi sportivi rivolti ai cittadini e agli studenti delle scuole, con finalità di promozione dello sport e di aggregazione;
 - g) nel rispetto degli indirizzi dell'Amministrazione comunale, garantire una attenta e professionale gestione dell'impianto, nonché la corretta programmazione delle attività ivi espletate;
 - h) assicurare la custodia, pulizia, cura e manutenzione ordinaria dell'impianto e delle attrezzature sportive;
 - i) contenere il consumo energetico nell'utilizzo delle utenze;
 - j) applicazione di tariffe calmierate per permettere un più ampio accesso alla struttura, con particolare riguardo ai minori, agli utenti in condizioni di vulnerabilità economica o affetti da disabilità e agli anziani.

Art. 3 Durata dell'Accordo e recesso

1. La durata dell'Accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso, per il periodo di due anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni due, previo accordo scritto, al fine di garantire la gestione delle attività sportive all'interno dell'Impianto Sportivo.
2. Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Accordo dandone comunicazione all'altra Parte 30 giorni prima a mezzo pec.

Art. 4 Adempimenti del CONI - CR VdA e del Gestore

1. Il Comune demanda al CONI - CR VdA, l'individuazione (tramite indagine conoscitiva), in coerenza con la durata del presente Accordo, di una o più Federazioni Sportive Nazionali (FSN) che si associno in modo da formare un unico soggetto giuridico al quale l'amministrazione Comunale potrà affidare la gestione dell'impianto, l'organizzazione e la diffusione delle attività sportive. A seguito di tale indicazione, il Comune procederà ad attribuire al soggetto individuato tramite apposito contratto l'incarico della gestione dell'impianto e dell'attività per la durata del biennio di riferimento.
2. Il soggetto gestore (di seguito il "**Gestore**") si dovrà impegnare a provvedere a tutte le attività volte ad assicurare l'efficace andamento e gestione dell'Impianto Sportivo per le finalità di cui al presente Accordo, individuando all'uopo le Società, ad essa/e affiliate, interessate ad utilizzare l'impianto sportivo in questione (di seguito gli "**Utilizzatori**").
3. Il Gestore dovrà assicurare con funzioni propositive, consultive e di monitoraggio, l'ottimale e corretto adempimento da parte degli Utilizzatori di quanto posto a suo carico dal contratto di affidamento in concessione dell'Impianto Sportivo.
4. Il gestore e gli Utilizzatori dovranno sottoscrivere apposito accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 82-bis del D.lgs 36/2023;
5. Più specificamente, e salvo ulteriori o differenti obblighi che saranno previsti nello stipulando contratto di gestione tra il Comune ed il Gestore, quest'ultimo sarà tenuto a garantire:
 - la massima fruizione dell'impianto sportivo e gli obiettivi di cui all'art. 2;
 - la predisposizione di un report circa l'andamento della gestione da trasmettere semestralmente alla Cabina di Regia di cui all'art. 5 affinché possa monitorare e confermare se del caso la prosecuzione della gestione;
 - l'esecuzione dell'ordinaria amministrazione dell'impianto;
 - il controllo del corretto svolgimento di tutte le attività e adempimenti relativi all'erogazione del servizio (cfr. contratto di affidamento in gestione della struttura – Progetto gestionale) da parte degli Utilizzatori, verificando il rispetto del Progetto di gestione e del vigente Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi;
 - la gestione amministrativo-contabile (redazione delle scritture contabili, bilanci e rendicontazione al Comune, tracciabilità dei flussi, ecc.);
 - l'esecuzione dei pagamenti relativi ai costi variabili delle spese di riscaldamento previsti, per i quali il Comune emetterà relativa fattura di rimborso con cadenza bimestrale delle somme anticipate dal Gestore stesso, quale intestatario del contratto relativo alle utenze in argomento, nella misura indicata al successivo art. 7.
6. Il CONI - CR VdA, per quanto di competenza sarà tenuto a garantire lo svolgimento di funzioni propositive e consultive nei confronti dell'Amministrazione comunale, con mandato a interloquire con la Regione, con particolare riferimento all'Assessorato alla pubblica istruzione e alle Politiche Sociali, per lo sviluppo di progetti attinenti allo sport, che abbiano come elemento in comune il potenziamento delle politiche educative, formative e culturali legate ad esso con l'obiettivo di prevenire e superare il disagio sociale e favorire lo sviluppo economico, nonché per il coinvolgimento attivo della Regione stessa a titolo di concorso alle spese di gestione dell'Impianto Sportivo, trattandosi di impianto sportivo polivalente di interesse regionale.
7. Il CONI – CR VdA avrà anche il ruolo di supervisione, dal punto di vista sportivo, dell'utilizzo dell'impianto, anche attraverso la partecipazione alla Cabina di Regia di cui al successivo art. 5;
8. Il Gestore avrà diritto di incassare le quote dagli utilizzatori sulla base di accordi sottoscritti tra il Gestore e gli utilizzatori, secondo tariffe determinate dall'amministrazione. Le quote incassate, che resteranno valide per la durata del presente Accordo congiuntamente ai costi sostenuti, saranno oggetto della rendicontazione bimestrale che verrà inviata al Comune al fine di procedere al versamento dei contributi e rimborso costi.

9. Nel momento in cui saranno fruibili nuove aree e/o spazi, al completamento dei lavori di adeguamento CPI in corso, il Progetto di gestione sarà riformulato sulla base dei nuovi utilizzi stante l'ingresso di nuove e ulteriori associazioni sportive e sottoposto nuovamente alla valutazione della Cabina di Regia.
10. Il gestore avrà facoltà di proporre all'amministrazione le modalità di gestione degli spazi più efficaci e convenienti, ivi compresa la possibilità di avviare all'interno della struttura attività a ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande, che possano generare redditività aggiuntive per il gestore, e che contribuiscano a rendere meno onerosa, per l'amministrazione, la gestione dell'impianto.

Art. 5 Cabina di Regia

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al precedente art. 2 e più in generale per il perseguimento delle finalità di cui al presente Accordo, sarà costituita una cd. "Cabina di Regia" di cui faranno parte il Dirigente o suo delegato del Servizio Manifestazioni e Sport - Ufficio Sport del Comune, il legale rappresentante del futuro Gestore ed il CONI, in persona del Presidente del CR VdA.

Art. 6 Adempimenti della Cabina di Regia

1. La Cabina di Regia provvederà a verificare l'idoneità del Progetto di gestione predisposto dal Gestore, sentito il CONI - CR VdA.
Il Progetto di gestione delle attività sportive recherà nel dettaglio l'elenco delle discipline sportive ospitate nell'impianto in relazione alla disponibilità degli spazi, il cronoprogramma di attivazione dei corsi e le modalità di gestione degli stessi, il piano economico finanziario, le modalità di verifiche e controlli.
2. Il Piano di gestione dovrà, in ogni caso, rispettare quanto previsto dal Contratto di affidamento in gestione della struttura e prevedere orari e tariffe che dovranno essere sottoposte, così come lo stesso Piano di gestione, all'approvazione della Giunta comunale, anche nell'eventualità di una esecuzione anticipata del contratto e/o nelle more della sottoscrizione dello stesso.
3. Nel momento in cui, a conclusione dei lavori di adeguamento CPI, saranno fruibili ulteriori aree per le attività sportive, si procederà con l'integrazione e adeguamento e/o aggiornamento del Progetto Gestionale, che il Gestore dovrà sottoporre nuovamente alla Cabina di Regia.
4. La Cabina di Regia dovrà provvedere a verificare inoltre:
 - ✓ il corretto uso e destinazione del bene;
 - ✓ la corretta applicazione del vigente Regolamento per l'utilizzo degli Impianti sportivi;
 - ✓ l'osservanza degli obblighi, oneri e responsabilità in capo al Gestore;
 - ✓ l'osservanza rispettosa nell'applicazione di orari e tariffe concordate con il Comune di Aosta, nonché la corretta apertura dell'impianto.
5. La Cabina di Regia si occuperà, infine, di verificare il contenuto della relazione semestrale trasmessa dal Gestore relativa all'andamento della gestione e al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel presente Accordo, per valutare le prospettive di prosecuzione o meno della gestione.

Art. 7 Adempimenti a carico del Comune

1. Nelle more della gestione, il Comune di Aosta si occuperà di reperire la documentazione amministrativa (es. assicurazioni, cauzione, volturazioni, ecc.), contabile e correlate (rendiconto, relazioni annuali, contabilità separata, ecc.), tecnica (es. verifica impianti di messa a terra, intestazione/rilascio/detenzione certificato prevenzione incendi, aggiornamenti piano di emergenza, eventuali verbali commissioni di vigilanza, eventuali DUVRI, registro periodico manutentivo, registri vasche, ecc.) ed accessoria (es. bollette utenze, pagamenti), necessaria affinché il Gestore possa espletare gli adempimenti di competenza di cui al precedente art. 4.

Art. 8 Assegnazione di spazi al CONI

1. In virtù dell'Accordo tra enti pubblici e al fine di supervisionare la corretta gestione, dal punto di vista sportivo, dell'Impianto da parte del Gestore ai fini di quanto previsto dal presente Accordo, considerato l'interesse manifestato dal CONI all'assegnazione di spazi ad uso uffici presso la struttura predetta, l'amministrazione Comunale assegnerà al CONI alcuni spazi in comodato d'uso per le finalità e gli obiettivi di cui al presente Accordo.

Art. 9 Trattamento dei dati personali

1. Le attività previste dal presente accordo non hanno ad oggetto alcun trattamento dei dati personali a norma del Regolamento UE 2016/679.
2. Con riferimento, invece, ai dati personali presenti nell'Accordo, CONI e Comune di Aosta sono autonomi titolari del trattamento per le finalità contrattuali e la base giuridica è rappresentata dall'art. 6, par.1, lettera c, Reg UE 2016/679.

Art. 10 Tutela della riservatezza

1. Le Parti hanno l'obbligo di garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione dell'Accordo.
2. I dati di cui al paragrafo 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione dell'Accordo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.
3. Le informazioni e i dati non possono essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nell'Accordo.
4. Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti paragrafi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

Art. 11 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza pubblicati sui siti internet istituzionali e si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le misure da essi previste, nonché le disposizioni di legge e di regolamento applicabili. Eventuali violazioni dei principi contenuti nei suddetti documenti, tempo per tempo vigenti, saranno valutate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1454 c.c., fatto salvo in ogni caso il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 12 Utilizzo denominazioni

1. Le Parti rimangono proprietarie esclusive delle rispettive denominazioni, marchi commerciali e di servizio. È fatto reciproco divieto di utilizzare i rispettivi loghi, marchi commerciali e di servizio delle Parti per finalità diverse da quelle previste nel presente Accordo senza la preventiva autorizzazione scritta della Parte proprietaria.
2. Alla scadenza dell'Accordo e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno utilizzare in abbinamento con il proprio, denominazione, marchio commerciale o di servizio di controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo.

Art. 13 Referenti

1. I referenti designati dalle Parti per la gestione e il coordinamento delle attività oggetto dell'Accordo sono:
 - a) per il Comune di Aosta: il Sindaco, mail: protocollo@comune.aosta.it;
 - b) per il CONI: CR – VdA il Presidente Jean Dondeynaz, mail: valledaosta@coni.it;

2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i referenti come individuati al precedente paragrafo 1, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

Art. 14 Controversie

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dell'Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'Accordo sarà devoluta all'esclusiva competenza del Foro di Aosta.

Art. 15 Registrazione

L'Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.4.1986 n. 131.

Aosta, lì _____

Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Presidente Comitato Regionale Valle d'Aosta

Comune di Aosta
Sindaco
